

Procedura standardizzate per la valutazione dei rischi

Scopo e campo di applicazione

Scopo della procedura standardizzata è di fornire un modello di riferimento sulla base del quale effettuare la valutazione dei rischi e il suo aggiornamento.

Attraverso l'applicazione della procedura, sarà possibile individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione ed elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.

La procedura standardizzata si può applicare alle imprese che occupano fino a 50 lavoratori (Art. 29, c. 6) ad esclusione di:

- a) aziende industriali a rischio rilevante che trattano sostanze «pericolose» (Art. 2, D.Lgs. 334/1999 e s.m.i.);
- b) centrali termoelettriche;
- c) impianti ed installazioni nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del dLgs 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;
- d) aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
- e) aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni, mutageni, connessi alla esposizione all'amianto.

La procedura standardizzata è applicabile anche alle imprese che occupano fino a 10 lavoratori anche se trattasi di aziende di cui al precedente punto e) (Art. 29, c. 6).

Compiti e responsabilità

COMPITI	RESPONSABILITÀ	SOGGETTI COINVOLTI
<ul style="list-style-type: none"> - Valutazione dei rischi - Indicazione delle misure di prevenzione e protezione - Programma d'attuazione - Elaborazione e aggiornamento del Documento 	Datore di lavoro	<ul style="list-style-type: none"> - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP): artt.31, 33 e 34 D.Lgs. 81/08 s.m.i. - Medico competente (ove previsto): artt.25 e 41 D.Lgs. 81/08 s.m.i. - Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza(RLS)/ Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST): artt. 18, 28, 29 e 50, D.Lgs. 81/08 s.m.i. -Lavoratori: art. 15 comma 1 lett. r) D.Lgs. 81/08 s.m.i. - eventuali altre persone esterne all'azienda in possesso di specifiche conoscenze professionali (art. 31 comma 3 D.Lgs. 81/08 s.m.i.) Ove il datore le ritenga pertinenti potrà tener conto delle eventuali segnalazioni provenienti dai dirigenti, preposti e lavoratori
Attuazione e Gestione del programma	Datore di lavoro	<ul style="list-style-type: none"> - Medico competente (ove previsto): artt.25 e 41 D.Lgs. 81/08 s.m.i. - RLS/RLST: artt. 18, 28, 29 e 50, D.Lgs. 81/08 s.m.i. - Dirigenti: art.18, D.Lgs. 81/08 s.m.i. - Preposti: art.19, D.Lgs. 81/08 s.m.i. - Lavoratori: art.20, D.Lgs. 81/08 s.m.i.
Verifica dell'attuazione del programma	Datore di lavoro	<ul style="list-style-type: none"> - Medico competente (ove previsto): artt.25 e 41 D.Lgs. 81/08 s.m.i. - RLS/RLST: artt. 18, 28, 29 e 50, D.Lgs. 81/08 s.m.i. - Dirigenti: art.18, D.Lgs. 81/08 s.m.i. - Preposti: art.19, D.Lgs. 81/08 s.m.i. - Lavoratori: art.20, D.Lgs. 81/08 s.m.i.

Modalità operative

Il Datore di lavoro in collaborazione con il RSPP (se diverso dal Datore di lavoro) e il Medico competente, ove previsto, effettua la valutazione dei rischi aziendali e si occupa della compilazione del documento, previa consultazione del RLS/RLST, tenendo conto di tutte le informazioni in suo possesso ed eventualmente di quelle derivanti da segnalazioni dei lavoratori, secondo i passi di seguito riportati.

La valutazione dei rischi, essendo un processo dinamico, deve essere riesaminata qualora intervengano cambiamenti significativi, ai fini della salute e sicurezza, nel processo produttivo, nell'organizzazione del lavoro, in relazione al grado di evoluzione della tecnica, oppure a seguito di incidenti, infortuni e risultanze della sorveglianza sanitaria.

Modalità operative

Nella scelta delle misure di riduzione e controllo dei rischi il Datore di lavoro dovrà prestare particolare riguardo a:

eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione alla fonte in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;

valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;

rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature;

priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale

controllo sanitario dei lavoratori (sorveglianza sanitaria);

informazione, formazione e addestramento adeguati per i lavoratori;

partecipazione e consultazione dei lavoratori e dei loro per la sicurezza;

misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;

uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;

regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti;

programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute sicurezza.

Passo 1 - Modulo 1.1

Descrizione generale azienda

- Ragione sociale
- Attività economica
- Codice ATECO 2007
- Nominativo del Titolare/Legale Rappresentante
- Indirizzo della sede legale
- Indirizzo del sito/i produttivo/i
- Nominativo del Datore di lavoro (Indicare se svolge i compiti del RSPP)
- Nominativi del RSPP se diverso dal datore di lavoro
- Nominativi ASPP (ove nominati)
- Nominativi addetti al Servizio di Pronto Soccorso,
- Nominativi addetti al Servizio di Antincendio ed Evacuazione
- Nominativo del Medico Competente (ove nominato)
- Nominativo del RLS/RLST

Passo 1 - Modulo 1.1

Descrizione generale azienda

Evidenziare le figure esterne al SPP (dirigenti e/o preposti ove presenti), ai sensi dell'art.2 comma 1 lettere d) ed e), e allegare eventualmente l'organigramma aziendale nel quale sono indicati ruoli e mansioni specifiche

Passo 1 - Modulo 1.2

Descrizione delle lavorazioni aziendali ed identificazione delle mansioni

- Indicazione di ciascun ciclo lavorativo/attività (se in azienda sono presenti più cicli lavorativi, si potrà utilizzare un modulo per ogni ciclo lavorativo)
- Individuazione delle fasi che compongono il ciclo lavorativo
- Descrizione sintetica di ciascuna fase
- Indicazione dell'ambiente o degli ambienti, sia al chiuso che all'aperto, o del reparto in cui si svolge la fase
- Elencazione delle eventuali macchine, attrezzature, utensili, ecc. utilizzate in ciascuna fase
- Elencazione di materie prime, semilavorati e sostanze impiegati e prodotti nonché degli scarti di lavorazione relativamente a ciascuna fase
- Individuazione della mansioni e/o delle postazioni coinvolte in ciascuna fase

Passo 1 - Modulo 1.2

Descrizione delle lavorazioni aziendali ed identificazione delle mansioni

Ad ogni “Mansione” deve essere possibile associare, anche attraverso documentazione esterna al DVR standardizzato disponibile presso la sede legale (p.es.: uno specifico allegato, Libro Unico del Lavoro, contratto di lavoro o altro), il nominativo dei lavoratori operanti in azienda anche al fine di poter ottemperare agli obblighi di legge relativi: Valutazione dei rischi, anche connessi a “stato di gravidanza, differenza di genere, età, provenienza da altri paesi e specifica tipologia contrattuale”; Informazione, Formazione ed Addestramento; Sorveglianza Sanitaria (se prevista); uso di specifiche attrezzature di lavoro; uso dei Dispositivi di Protezione Individuali, eventualmente messi a disposizione dei lavoratori.

L'esame delle fasi che compongono il ciclo/attività deve essere completo, includendo anche quelle di manutenzione, ordinaria e straordinaria, riparazione, pulizia, arresto e riattivazione, cambio di lavorazioni, ecc.

È importante evidenziare, ove presenti, situazioni lavorative quali ad esempio: lavoro notturno, lavoro in solitario in condizioni critiche; attività effettuate all'interno di aziende in qualità di appaltatore, attività svolte in ambienti confinati, lavori in quota ecc.

È utile allegare, ove presente, la planimetria degli ambienti di lavoro e dei locali di servizio con la disposizione delle attrezzature (lay-out).

Passo 2 - Modulo 2

Individuazione dei pericoli presenti in azienda

Dopo aver descritto l'attività aziendale, vanno individuati i pericoli presenti che sono legati a:

- caratteristiche degli ambienti di lavoro, delle attrezzature di lavoro, dei materiali
- agenti fisici, chimici o biologici presenti
- ciclo lavorativo
- le attività svolte (comprese quelle di manutenzione, ordinaria e straordinaria, riparazione, pulizia, arresto e riattivazione, cambio di lavorazioni, ecc.)
- fattori correlati all'organizzazione del lavoro adottata
- formazione, informazione e addestramento necessari
- qualunque altro fattore potenzialmente dannoso per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare, ogni qualvolta sia possibile, le lavorazioni pericolose o insalubri in luoghi separati allo scopo di non esporvi senza necessità i lavoratori addetti ad altre lavorazioni.

Il Modulo 2 contiene indicazioni sulle famiglie di pericoli, sulla tipologia di pericolo con i riferimenti legislativi ed esempi di incidenti e criticità legate allo specifico pericolo

Per individuare i pericoli andranno barrate opportunamente le caselle delle colonne 3 e 4.

Passo 3 – Modulo 3

Valutazione dei rischi associati ai pericoli individuati

Identificazione delle misure attuate

Per ciascun pericolo individuato, si deve accertare che i requisiti previsti dalla legislazione vigente siano soddisfatti (anche avvalendosi delle norme tecniche), verificando che siano attuate tutte le misure tecniche, organizzative, procedurali, DPI, di informazione, formazione e addestramento, di sorveglianza sanitaria (ove prevista) necessarie a garantire la salute e sicurezza dei lavoratori.

Nella valutazione si terrà conto delle condizioni che possono determinare una specifica esposizione ai rischi, tra cui anche quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale.

Qualora si verifichi che per alcuni pericoli non siano state attuate le misure previste dalla legislazione di cui sopra, necessarie a garantire la salute e sicurezza dei lavoratori, si dovrà provvedere con interventi immediati.

Passo 3 – Modulo 3

Valutazione dei rischi associati ai pericoli individuati

Identificazione delle misure attuate

La valutazione dei rischi sarà effettuata per tutti i pericoli individuati, utilizzando le metodiche ed i criteri ritenuti più adeguati alle situazioni lavorative aziendali.

Laddove la legislazione fornisce indicazioni specifiche sulle modalità di valutazione (ad es. rischi fisici, chimici, biologici, incendio, videoterminali, movimentazione manuale dei carichi, stress lavoro-correlato ecc.) si adotteranno le modalità indicate dalla legislazione stessa, avvalendosi anche delle informazioni contenute in banche dati istituzionali nazionali ed internazionali.

In assenza di indicazioni legislative specifiche sulle modalità di valutazione, si utilizzeranno criteri basati sull'esperienza e conoscenza delle effettive condizioni lavorative dell'azienda e, ove disponibili, su strumenti di supporto, su dati desumibili da registro infortuni, profili di rischio, indici infortunistici, dinamiche infortunistiche, liste di controllo, norme tecniche, istruzioni di uso e manutenzione, ecc.

Sulla base dei risultati della valutazione dei rischi, verranno definite per tipo ed entità le misure di prevenzione e protezione adeguate.

Passo 3 – Modulo 3

Valutazione dei rischi associati ai pericoli individuati

Identificazione delle misure attuate

Il Modulo 3 nella sezione «Valutazione dei rischi e misure attuate» consente di documentare sinteticamente la valutazione dei rischi nonché l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione attuate; le informazioni da riportare sono:

- Area/reparto/luogo di lavoro
- Mansione/Postazione
- Pericoli che determinano rischi per la salute e sicurezza
- Eventuali strumenti di supporto utilizzati per effettuare la valutazione
- Misure di prevenzione attuate (tecniche, organizzative, procedurali, DPI, di informazione, formazione e addestramento, di sorveglianza sanitaria, ove prevista)

Vi deve essere coerenza tra in Modulo 2 ed il Modulo 3

Ai fini di una più efficiente gestione delle misure di prevenzione e protezione di ciascun lavoratore, è possibile inserire (in colonna 2) una codifica specifica per ciascuna mansione identificata svolta in azienda dai lavoratori. Il codice potrà essere utile per collegare il nominativo dei lavoratori operanti in azienda alle mansioni svolte.

Passo 4 – Modulo 3

Definizione del programma di miglioramento

Per programma di miglioramento si intende il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza (fra le quali ad esempio il controllo delle misure di sicurezza attuate per verificarne lo stato di efficienza e di funzionalità).

Il Modulo 3 nella sezione «Programma di miglioramento» consente di documentare sinteticamente le misure, i responsabili e le tempistiche individuate per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori.